«Qualestoria» n.1, giugno 2025, pp. 281-284
DOI: 10.13137/0393-6082/37258
https://www.openstarts.units.it/handle/10077/21200

La *praxis* del 4 settembre 1928

traduzione a cura di Jacopo Bassi

La struttura della praxis

L'atto è suddiviso in tre parti: nella prima, un preambolo iniziale, si fa riferimento alle motivazioni che hanno indotto il Patriarcato ad attendere così a lungo per giungere a questa decisione e i motivi per i quali è ora invece opportuno sancire il passaggio di questi territori: tutto sempre tenendo in considerazione da parte del Patriarcato la necessità di dialogare con un soggetto (la Chiesa di Grecia) sottoposto all'autorità politica dello Stato greco riguardo alle questioni extra-ecclesiastiche; nella seconda sezione, suddivisa in dieci punti, vengono regolati i diritti e le prerogative che Costantinopoli mantiene sui territori delle Nuove Terre; nella terza parte vengono inoltrate le benedizioni da Costantinopoli ad Atene e si comunica l'inserimento dell'Atto – di cui è inviata copia ad Atene – nel codice della Chiesa costantinopolitana.

La rivendicazione della Chiesa autocefala di Grecia nel 2004 ruotava attorno a una presunta mancata piena attuazione del punto quinto della *praxis*; accusa rigettata radicalmente dal Patriarcato, che invece accusava apertamente la Chiesa greca di avere cercato di appropriarsi delle eparchie delle Nuove Terre[1].

[1] D. Kommatas [metropolita di Sivas], *I patriachiki kai sinodiki praxis tou 1928 parakoluomeni tois orois: to epi ti bas itou Patriarchikou kai sindikou archeiou istoriko tou agonos tou Oikoumenikou Patriarcheiou gia ti diatirisi ton dikaion tou epo ton Mitropoleon tou ton Neon Choron* [*Η πατριαρχική και συνοδική πράξις του 1928 παρακωλυόμενη τοις Οροις : το επί τη βάσει του Πατριαρχικού και συνοδικού αρχείου ιστορικό του αγώνος του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τη διατήρησι των δικαίων του επό των Μητροπόλεων του των Νέων Χωρών*], Idiotikì Ekdosi, Thessaloniki 2006.

Atto di assegnazione delle eparchie del Trono Ecumenico dell'Ellade alla Chiesa Autocefala di Grecia

PER MISERICORDIA DIVINA,
BASILIO, ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI,
NUOVA ROMA, E PATRIARCA ECUMENICO

Protocollo numero 2231

Poiché la Santa Chiesa di Cristo ha e conserva una solida base normativa canonica nell'economia dell'amministrazione ecclesiastica, essa è in grado ed è solita intervenire opportunamente, nella concordia di Se Stessa, per la cura dell'ordine divino e delle contingenze, e decidere di volta in volta le questioni secondo le necessità e i tempi, ritenendo sempre che l'ordine divino, per effetto del quale la situazione ecclesiastica si è determinata, si manifesti dappertutto in armonia con la necessità dei tempi e delle contingenze.

Ora, poiché il nostro Santissimo Trono ecumenico apostolico e patriarcale dà disposizioni amministrative anche riguardo a quelle eparchie che sono state recentemente incluse nel pio Stato greco, è divenuto evidente che per l'avvicendamento politico di questi giorni non privi di difficoltà e di anomalie varie, non dissimili da quelle sperimentate da questo Trono ecumenico in precedenza, la nostra Umilissima Persona con i nostri amati fratelli e concelebranti in nome dello Spirito Santo, tenuto conto della nuova situazione con i suoi obblighi e le necessità da essa derivanti di una cura appropriata e di un'attenzione per una preservazione, tanto dell'ordinamento, quanto dell'organizzazione ugualmente conveniente anche ecclesiasticamente delle materie che riguardano queste eparchie, ha preso atto e deliberato sinodalmente, che pur mantenendo presso queste eparchie il sommo diritto canonico del Santissimo Trono ecumenico, l'amministrazione delle questioni che si presentano di volta in volta in queste eparchie sia trattato d'ora in poi per procura da parte della santissima amata sorella Chiesa di Grecia che ha precedentemente accettato, in accordo e con il consenso anche dell'onorato governo greco, su richiesta della Chiesa Madre di poter assumere questo mandato, agendo nelle stesse condizioni generali ecclesiastiche e politiche:

1. Tutte le eparchie del Santissimo Trono ecumenico apostolico e patriarcale pervenute sotto il potere ellenico, eccetto la Santissima Chiesa dell'isola di Creta, poiché questa stessa ha conservato il proprio regime autonomo vigente fino ad ora, dipendono d'ora in poi dal diretto governo della Santissima Chiesa Ortodossa Autocefala di Grecia, che estende anche a queste eparchie il sistema dell'amministrazione e l'ordinamento delle proprie eparchie.

2. Da questo momento viene riconosciuta la sovranità ecclesiastica diretta, centrale e superiore anche di queste eparchie, al Santo Sinodo della Chiesa ortodossa autocefala di Grecia in Atene, al quale partecipano anche i metropoliti di queste eparchie, chiamati in ugual numero rispetto ai vescovi che provenienti dalle epar-

chie della Chiesa autocefala di Grecia e secondo la stessa modalità e sistema e, parallelamente, con gli stessi diritti.

3. Nello stesso numero e con i medesimi diritti partecipano e siedono quelli delle eparchie nell'Ellade del Nostro Santissimo Trono ecumenico, sia nel consiglio amministrativo della contabilità generale ecclesiastica sia nel consiglio di sorveglianza dell'istruzione ecclesiastica.

4. I vescovi delle eparchie nell'Ellade del Nostro Santissimo Trono ecumenico, partecipano analogamente e obbligatoriamente anche ai Sinodi generali della gerarchia della Chiesa ortodossa autocefala di Grecia e come un unico corpo si consultano e prendono decisioni di comune accordo, da una pari autorità e per conto delle eparchie del Trono patriarcale di quell'area.

5. I vescovi delle eparchie del Trono patriarcale in Grecia sono d'ora in avanti eletti in appello e reintegrati nelle loro rispettive sedi con le stesse modalità e lo stesso sistema di quelli della Chiesa autocefala di Grecia sulla base di un elenco di eleggibili, proposto dal Sacro Sinodo in Atene della Chiesa di Grecia e approvato dal Patriarcato ecumenico, poiché anch'esso ha il diritto di presentare dei candidati, mentre restano interdetti i trasferimenti dei vescovi da un'eparchia all'altra. Provvisoriamente e solo per il momento, fino a quando ancora vi sono disponibili vescovi profughi in Grecia, la copertura della sede vacante di una metropolia residenziale in Grecia potrà essere operata, con la delibera del Santo Sinodo in Atene, attraverso il reintegro di uno tra questi vescovi profughi, o attraverso il trasferimento di un vescovo che occupa provvisoriamente un seggio metropolitico o attraverso qualche nomina tra i vescovi ausiliari già presenti, l'istituzione dei quali viene abrogata d'ora in poi.

6. Sottomessi d'ora in avanti in ogni aspetto alle leggi della Chiesa ortodossa autocefala di Grecia, quei vescovi del Trono patriarcale nell'Ellade, sono giudicati secondo le stesse modalità dei vescovi della Chiesa ortodossa autocefala di Grecia, possedendo solo il diritto di appello dinanzi al Patriarcato ecumenico in caso di pene di interdetto, di deposizione o di situazioni analoghe.

7. Sia la vacanza sia la provvisione di una eparchia dell'area della giurisdizione patriarcale viene annunciata al Trono ecumenico dal Primate del Santo Sinodo in Atene, il Beatissimo Arcivescovo di Atene, che invia sempre ad esso una copia del memoriale dell'elezione tra i vescovi che sono stati reintegrati, come anche la confessione fatta in occasione della consacrazione episcopale tutte le volte in cui si tratta di nuovi consacrati. Analogamente, secondo la stessa modalità, si annunci al Patriarca Ecumenico l'invito ai metropoliti del Trono ecumenico a partecipare al Santo Sinodo di Atene, alla tesoreria generale ecclesiastica, al consiglio di sorveglianza dell'educazione ecclesiastica, come anche ai Sinodi generali della gerarchia. L'assunzione di incarichi pastorali sia annunciata al Patriarca ecumenico anche mediante una lettera del vescovo neoeletto, inviata analogamente tramite il Santo Sinodo della Chiesa di Grecia.

8. Attraverso il Sacro Sinodo della Chiesa di Grecia i vescovi delle eparchie del Patriarcato inviano analogamente ogni anno copia delle loro relazioni annuali ordinarie al Sacro Sinodo di Grecia, riguardo alla situazione ecclesiastica nelle loro eparchie.

9. I metropoliti del Trono ecumenico nell'Ellade commemoreranno il nome del Patriarca ecumenico e l'elezione avverrà secondo l'ordine delle votazioni.

10. Si mantengono inalterati i diritti canonici del Patriarca ecumenico presso i santi monasteri patriarcali in Grecia e quelli stauropigiaci, con la commemorazione del nome del Patriarca ecumenico in questi e in ogni occasione vengano comunicate al Patriarca le elezioni dei "consigli degli egumeni" di questi monasteri da parte del Santo Sinodo della Chiesa di Grecia, tramite il suo Primate. Ma l'amministrazione dei monasteri, la gestione generale e il controllo su questi vadano sotto la giurisdizione diretta della Santissima Chiesa di Grecia, che applichi anche in questi monasteri le autorevolissime disposizioni per i santi monasteri vigenti in questa stessa area. La dissoluzione o l'accorpamento di qualche monastero patriarcale stauropigiaco si effettui però solo dopo una previa intesa con il Patriarcato ecumenico.

Tutte le materie sinodalmente approvate e stabilite in questi termini abbiano valore a partire dal presente atto, Nostro patriarcale e sinodale, messo per iscritto nel codice della Nostra Grande Chiesa di Cristo, inviato (in forma) uguale e immutata anche alla Santissima Chiesa Sorella di Grecia.

Il Signore Iddio, il quale amministra tutte le cose per il bene del Suo pio popolo, benedica sempre ogni cosa e faccia fiorire tutto ciò che è sotto la Sua Santa Chiesa in Grecia, sia nel suo territorio, sia nelle eparchie del Nostro Santissimo Trono Apostolico e Patriarcale Ecumenico che stanno laggiù, affinché anche noi «Gioiamo vedendo l'ordine di queste cose e il consolidamento della Fede in Cristo».

Nell'anno di grazia 1928, 4° del mese di settembre, indizione 12
† Il Patriarca di Costantinopoli Basilio, si esprime (dichiara).
† Callinico di Cizico
† Beniamino di Nicea
† Nicodemo di Brussa
† Ambrogio di Neocesarea
† Gennadio di Elaiopoli
† Iakovos di Imbro e Tenedo
† Leone di Teodoropoli
† Costantino di Irenopoli
† Melezio di Cristopoli
† Policarpo di Mira
† Doroteo di Laodicea